

Dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE sull'obbligo di Google di cancellare i link a siti web di terzi: quali le regole in Italia sul *diritto all'oblio* on line?

di:

Prof. Avv. Alessandro del Ninno
Studio Legale Tonucci & Partners
adelninno@tonucci.com

Indice

§ 1. *Introduzione: brevi cenni al caso C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. / Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González*

§ 2. *Il "diritto all'oblio" in Italia: il quadro aggiornato delle regole e le prescrizioni del Garante per la privacy.*

§ 3. *Il "diritto all'oblio" nel Regolamento UE di riforma del quadro normativo in materia di protezione dei dati personali: cenni.*

§ 1. *Introduzione: brevi cenni al caso C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. / Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González*

Sta facendo parlare – e molto – la recente sentenza della Corte di Giustizia UE con la quale è stato deciso che Google (al pari, ovviamente, di qualsiasi altro gestore di motore di ricerca *web*) è un "titolare del trattamento" dei dati personali che – tramite i *links* dei risultati generati dal motore di ricerca – appaiono su pagine web pubblicate da terzi, con l'obbligo in capo alla stessa Google di cancellare i *links* dall'elenco dei risultati su richiesta degli interessati. Con la conseguenza che nel caso in cui a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, l'elenco di risultati mostri un *link* verso una pagina web che contiene informazioni sulla persona in questione, questa può rivolgersi direttamente al gestore del motore di ricerca oppure, qualora questi non dia seguito alla sua domanda, adire le autorità competenti per ottenere, in presenza di determinate condizioni, la soppressione di tale *link* dall'elenco di risultati.

Il caso è presto riassunto: nel 2010 un cittadino spagnolo presentava alla Agenzia spagnola di protezione dei dati - AEPD un reclamo contro La Vanguardia Ediciones SL (editore di un quotidiano largamente diffuso in Spagna), nonché contro Google

Spain e Google Inc. perché digitando il proprio nome su Google l'elenco di risultati mostrava *link* verso due pagine web del quotidiano di La Vanguardia, datate gennaio e marzo 1998, che annunciavano una vendita all'asta di immobili organizzata a seguito di un pignoramento effettuato per la riscossione coattiva di crediti previdenziali nei suoi confronti. Con il reclamo al Garante privacy spagnolo il cittadino chiedeva, da un lato, che fosse ordinato a La Vanguardia di sopprimere o modificare le pagine suddette (affinché i suoi dati personali non vi comparissero più) oppure di ricorrere a taluni strumenti forniti dai motori di ricerca per proteggere tali dati. Dall'altro lato, chiedeva che fosse ordinato a Google Spain o a Google Inc. di eliminare o di occultare i suoi dati personali, in modo che cessassero di comparire tra i risultati di ricerca e non figurassero più nei *links* di La Vanguardia. Ciò in quanto il pignoramento effettuato nei suoi confronti era stato interamente definito da svariati anni e la menzione dello stesso era ormai priva di qualsiasi rilevanza.

L'AEPD ha respinto il reclamo diretto contro La Vanguardia, ritenendo che l'editore avesse legittimamente pubblicato le informazioni in questione. Per contro, il reclamo è stato accolto nei confronti di Google Spain e Google Inc. L'AEPD ha chiesto dunque alle due società di adottare le misure necessarie per rimuovere i dati dai loro indici e per rendere impossibile in futuro l'accesso ai dati stessi. Google Spain e Google Inc. hanno proposto due ricorsi dinanzi all'Audiencia Nacional (Spagna), chiedendo l'annullamento della decisione dell'AEPD. È in tale contesto che il giudice spagnolo ha sottoposto una serie di questioni alla Corte di giustizia.

Sempre sinteticamente, la Corte ha statuito in sede di interpretazione della Direttiva UE sulla tutela dei dati personali 46/95/CE ("Direttiva") che:

1. esplorando Internet in modo automatizzato, costante e sistematico alla ricerca delle informazioni ivi pubblicate, il gestore di un motore di ricerca «*raccoglie*», «*estrae*», «*registra*», «*organizza*» dati nell'ambito dei suoi programmi di indicizzazione, li «*conserva*» nei suoi *server* e li «*comunica*» sotto forma di elenchi di risultati; compie cioè numerose operazioni di "*trattamento dei dati personali*" ai sensi della definizione contenuta nella Direttiva;
2. di conseguenza, in una tale prospettiva, al gestore del motore di ricerca deve essere riconosciuta la qualifica di "*titolare del trattamento*", sempre ai sensi della Direttiva;
3. il gestore di un motore di ricerca è obbligato, in presenza di determinate condizioni e su richiesta, a sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, i *links* verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a tale persona;

4. tale obbligo può autonomamente esistere anche nell'ipotesi in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati anche dalle suddette pagine web (dagli altri titolari del trattamento, cioè gli editori dei siti web cui i *links* rimandano), e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione sulle pagine in questione sia di per sé lecita;
5. il fondamento di un tale obbligo specifico in capo ai gestori di motori di ricerca è ravvisato dalla Corte UE nella circostanza che a seguito del trattamento dei dati personali effettuato tramite il motore di ricerca è consentito a qualsiasi utente di Internet, allorché effettua una ricerca a partire dal nome di una persona fisica, di ottenere, mediante l'elenco di risultati, una visione complessiva e strutturata delle informazioni relative a tale persona su Internet, reperendo un "profilo" completo della persona e informazioni che toccano potenzialmente una moltitudine di aspetti della vita privata che, in assenza del motore di ricerca, non avrebbero potuto, o soltanto difficilmente avrebbero potuto, essere connesse tra loro;
6. le condizioni in presenza delle quali il gestore del motore di ricerca è tenuto alla cancellazione diretta dei *link* su richiesta sono individuate dalla Corte di Giustizia sostanzialmente nell'equo bilanciamento tra (a) legittimo interesse degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere accesso alle informazioni/dati di cui l'interessato chiede invece la non reperibilità su web tramite cancellazione dei *links* e (b) il diritto alla protezione dei dati personali dell'interessato. La Corte rileva in proposito che, se indubbiamente i diritti della persona interessata prevalgono, di norma, anche sul citato interesse degli utenti di Internet, i criteri di valutazione per conseguire un equo temperamento possono essere rappresentati dalla natura dell'informazione di cui trattasi e dal suo carattere sensibile per la vita privata della persona suddetta, nonché dall'interesse del pubblico a ricevere tale informazione, il quale può variare, in particolare, a seconda del ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica;
7. in merito al cosiddetto "*diritto all'oblio*" la Corte osserva al riguardo che anche un trattamento di dati inizialmente lecito può divenire, con il tempo, incompatibile con la Direttiva nel caso in cui tali dati risultino inadeguati, non aggiornati o non più pertinenti ovvero eccessivi in rapporto alle finalità per le quali erano stati trattati e al tempo trascorso. La Corte aggiunge che, nel valutare una domanda di questo tipo proposta dalla persona interessata contro il trattamento realizzato dal gestore di un motore di ricerca, occorre verificare in particolare se l'interessato abbia diritto a che le informazioni in questione riguardanti la sua persona non vengano più, allo stato attuale, collegate al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome. Qualora si verifichi un'ipotesi siffatta, i *links* verso pagine web contenenti tali informazioni devono essere cancellati da tale elenco di risultati, a meno che sussistano ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, giustificanti un interesse preminente del pubblico ad avere

accesso a dette informazioni. La Corte precisa infine che la persona interessata può rivolgere l'istanza di cancellazione direttamente al gestore del motore di ricerca, che deve in tal caso procedere al debito esame della sua fondatezza. Qualora il gestore non dia seguito a tale istanza, la persona interessata può adire l'autorità di controllo o l'autorità giudiziaria affinché queste effettuino le verifiche necessarie e ordinino l'adozione di misure precise conseguenti.

Al di là della sintesi sopra riportata, il presente contributo non vuole essere una disamina delle implicazioni della sentenza, quanto piuttosto mira a prendere spunto da questo caso per approfondire il quadro delle regole in Italia su uno degli aspetti poco considerati dai primi commentatori della sentenza: il riconoscimento e l'effettiva possibilità pratica di esercitare il cosiddetto "*diritto all'oblio*" su Internet e in generale sulle reti di comunicazione elettronica.

§ 2. Il "*diritto all'oblio*" su Internet in Italia: il quadro aggiornato delle regole normative e le prescrizioni del Garante per la privacy.

Se il caso del cittadino spagnolo si fosse verificato in Italia, quali regole si sarebbero applicate? In realtà, casi del tutto identici si sono già verificati – e più volte – nel nostro Paese, sia in sede amministrativa (ricorsi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali) che giudiziaria.

Si è spesso trattato di cittadini che hanno lamentato la lesione del proprio diritto alla protezione dei dati personali derivante (più che dalla pubblicazione, di per sé lecita) dalla permanenza indefinita e a libera disposizione di chiunque su Internet – anche a distanza di anni – di articoli giornalistici *on line* recanti notizie (spesso di cronaca giudiziaria, ma non solo) risalenti nel tempo. Tali notizie reperite dai motori di ricerca (perché – per esempio – pescati negli archivi redazionali storici dei quotidiani *on line*) hanno determinato la presa di conoscenza da parte degli utenti del *web* di aspetti, dati e di profili delle persone interessate nel frattempo totalmente diversi.

Va detto che il trattamento dei dati personali per finalità giornalistica (anche *on line*) è specificatamente regolato dal nostro Codice della privacy, che in materia prevede all'art. 136 e ss. una specifica deroga all'obbligo del consenso della persona interessata. Tuttavia tale deroga si applica esclusivamente al trattamento "*effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità*" o "*effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69*" o – infine – in caso di trattamento "*temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica*".

Quindi generalmente la pubblicazione su Internet di dati personali dei soggetti menzionati - ad esempio - negli articoli giornalistici è di per sé lecita, anche se il Garante per la privacy ha avuto modo di chiarire nel provvedimento del 6 Maggio 2004 intitolato *"Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'Ordine dei giornalisti"* che il trattamento dei dati per finalità giornalistiche - anche in assenza del consenso degli interessati (la cui raccolta contrasterebbe con l'altro diritto fondamentale, cioè quello di cronaca e di informazione) - deve comunque rispettare i principi di proporzionalità e non eccedenza, di indispensabilità rispetto all'esercizio del dovere giornalistico di cronaca, di veridicità dei fatti, di reale interesse del pubblico ad essere informato su aspetti di dettaglio. Ad esempio, il Garante ha raccomandato ai giornalisti - circa il trattamento dei dati personali rappresentati dai nomi di indagati nell'ambito dell'esercizio dell'attività giornalistica - che *"la possibilità di diffondere queste informazioni deve tuttavia fare i conti con alcune garanzie fondamentali riconosciute a tali soggetti. Il giornalista deve valutare, ad esempio, se sia opportuno rendere note le complete generalità di chi si trova interessato da un'indagine ancora in fase assolutamente iniziale, e modulare il giudizio sull'entità dell'addebito"*.

Per altro verso, e con specifico riferimento al trattamento dei dati personali su reti di comunicazione elettronica, stante l'accessibilità planetaria alle informazioni *on line*, le finalità informative e/o giornalistiche perseguite dal trattamento dei relativi dati personali di terzi vanno in ogni caso temperate con il cosiddetto *"diritto all'oblio"* degli interessati in Rete, inteso nello specifico come diritto volto ad evitare che la indefinita permanenza su Internet di dati e informazioni risalenti nel tempo (e soprattutto incompleti e non aggiornati in quanto privi dei successivi resoconti giornalistici circa le evoluzioni della notizia originariamente riportata) determini una lesione proprio di quei diritti che il Codice della privacy complessivamente protegge (art. 2, che garantisce che *"che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali"*).

Ciò può accadere in occasione della riproposizione di una informazione personale a distanza di tempo mediante la ripubblicazione di vecchi articoli contenenti dati personali messi a disposizione *online* (es: gli archivi storici dei giornali *on line*, con la disponibilità in pdf dei vecchi numeri del quotidiano) che consente la facile reperibilità degli articoli inseriti attraverso i motori di ricerca esterni. Inoltre, la lesione del *"diritto all'oblio"* (e l'impossibilità dell'interessato di tornare nell'anonimato) è resa ancor più grave quando le informazioni riprodotte sulle reti di comunicazione elettronica a distanza di molto tempo (o comunque disponibili in maniera permanente anche se non riprodotte), anche se in origine legittimamente pubblicate, risultano poi nel tempo incomplete, come nel caso di una persona menzionata in un articolo giornalistico in

quanto indagata, ma successivamente assolta senza che di questa positiva evoluzione sia data notizia.

Nel caso della ripubblicazione on line di vecchi articoli giornalistici, e posto che il criterio fondamentale indicato dal Garante per pubblicare o meno una notizia è l'esistenza dell'interesse pubblico, chiunque voglia successivamente riproporre e ripubblicare (o semplicemente far permanere) su Internet articoli giornalistici contenenti dati personali di terzi deve preventivamente verificare (a maggior ragione quando l'intendimento è quello di dare diffusione planetaria sul *web* ai dati personali relativi degli interessati) che tale interesse sussista al momento della ripubblicazione, effettuando una nuova valutazione (rispetto a quella svolta dal giornalista autore della originaria pubblicazione) che tenga in primo luogo nel debito conto - nell'ottica del "diritto all'oblio" - se la persona di cui si vuole riparlare sia un personaggio pubblico oppure no.

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali è più volte intervenuta con provvedimenti volti alla tutela del fondamentale diritto all'oblio. Con il provvedimento *"Archivi storici online dei quotidiani e reperibilità dei dati dell'interessato mediante motori di ricerca esterni"* dell' 8 Aprile 2009 ha considerato fondato l'esercizio del diritto di opposizione al trattamento per motivi legittimi e la legittimità dell'aspirazione della ricorrente in quel procedimento *"affinché in rete, per mezzo delle "scansioni" operate automaticamente dai motori di ricerca esterni al sito dell'editore resistente, non restino associate perennemente al proprio nominativo le notizie oggetto dell'articolo"*. Più in particolare, il Garante ha ritenuto in quel provvedimento (ovviamente recante principi di carattere generale) che *"tali motivi di opposizione appaiono meritevoli di specifica tutela, tenuto conto delle peculiarità del funzionamento della rete Internet che possono comportare la diffusione di un gran numero di dati personali riferiti a un medesimo interessato e relativi a vicende anche risalenti nel tempo - e dalle quali gli interessati stessi hanno cercato di allontanarsi, intraprendendo nuovi percorsi di vita personale e sociale - che però, per mezzo della rappresentazione istantanea e cumulativa derivante dai risultati delle ricerche operate mediante i motori di ricerca, rischiano di riverberare comunque per un tempo indeterminato i propri effetti sugli interessati come se fossero sempre attuali; e ciò, tanto più considerando che l'accesso alla rete Internet e il successivo utilizzo degli esiti delle ricerche effettuate attraverso gli appositi motori può avvenire per gli scopi più diversi e non sempre per finalità di ricerca storica in senso proprio"*.

Con la conclusione che il Garante impose in quel caso di adottare all'editore del sito web *"ogni misura tecnicamente idonea a evitare che le generalità della ricorrente contenute nell'articolo pubblicato on line oggetto del ricorso siano rinvenibili direttamente attraverso l'utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al proprio sito Internet (anche, ad esempio, mediante predisposizione di distinte versioni o di differenti modalità di presentazione"*

delle pagine web interessate a seconda dello strumento di ricerca utilizzato dagli utenti – motori di ricerca Internet o funzioni di ricerca interne al sito”.

In particolare l’Autorità, ritenendo che “una perenne associazione alla ricorrente della vicenda in questione comporta un sacrificio sproporzionato dei suoi diritti (cfr. art. 2, comma 1, del Codice)”, ha indicato quale misura a tutela dei diritti dell’interessata che la pagina web contenente i dati personali della ricorrente fosse tecnicamente sottratta, all’atto della ricerca del nominativo della ricorrente, alla diretta individuabilità tramite i più utilizzati motori di ricerca esterni, impedendo agli stessi la raccolta delle informazioni sulle pagine disponibili nel world wide web (fase di *grabbing*) attraverso l’operato dell’amministratore del sito web sorgente mediante la compilazione del file robots.txt, previsto dal “*Robots Exclusion Protocol*”, o tramite l’uso dei “*Robots Meta tag*”, secondo la tempistica di rimozione rispetto a contenuti già indicizzati da parte dei motori di ricerca Internet in base alle modalità di volta in volta previste).

Ma il diritto all’oblio è stato altresì oggetto anche di decisioni in sede giurisdizionale. Anche di recente, la Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi in materia, ha statuito che “Il soggetto titolare dei dati personali oggetto di trattamento deve ritenersi titolare del diritto all’oblio anche in caso di memorizzazione nella rete Internet, mero deposito di archivi dei singoli utenti che accedono alla rete e, cioè, titolari dei siti costituenti la fonte dell’informazione. A tale soggetto, invero, deve riconoscersi il relativo controllo a tutela della propria immagine sociale che, anche quando trattasi di notizia vera, e a fortiori se di cronaca, può tradursi nella pretesa alla contestualizzazione e aggiornamento dei dati, e se del caso, avuto riguardo alla finalità di conservazione nell’archivio ed all’interesse che la sottende, finanche alla relativa cancellazione” (Cass. civ. Sez. III, 05-04-2012, n. 5525). Afferma infatti la Suprema Corte che “se l’interesse pubblico sotteso al diritto all’informazione (art. 21 Cost.) costituisce un limite al diritto fondamentale alla riservatezza (artt. 21 e 2 Cost.), al soggetto cui i dati pertengono è correlativamente attribuito il diritto all’oblio (v. Cass., 9/4/1998, n. 3679), e cioè a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati. Atteso che il trattamento dei dati personali può avere ad oggetto anche dati pubblici o pubblicati (v. Cass., 25/6/2004, n. 11864), il diritto all’oblio salvaguarda in realtà la proiezione sociale dell’identità personale, l’esigenza del soggetto di essere tutelato dalla divulgazione di informazioni (potenzialmente) lesive in ragione della perdita (stante il lasso di tempo intercorso dall’accadimento del fatto che costituisce l’oggetto) di attualità delle stesse, sicché il relativo trattamento viene a risultare non più giustificato ed anzi suscettibile di ostacolare il soggetto nell’esplicazione e nel godimento della propria personalità. Il soggetto cui l’informazione oggetto di trattamento si riferisce ha in particolare diritto al rispetto della propria identità personale o morale, a non vedere cioè “travisato o alterato all’esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale” (v. Cass., 22/6/1985, n. 7769), e pertanto alla verità della propria immagine nel momento storico attuale”.

A ben vedere l'importante serie di principi enunciati in materia di diritto all'oblio dalla Suprema Corte di Cassazione ha una portata davvero generale che non osta alla loro eventuale applicabilità anche al gestore di un motore di ricerca (come Google Italia, ad esempio, al pari di Google Spain nel caso affrontato dalla Corte di Giustizia UE), ora qualificato come autonomo titolare del trattamento dei dati raccolti dai links/risultati di ricerca.

* * * *

§ 3. Il "diritto all'oblio" nel Regolamento UE di riforma del quadro normativo in materia di protezione dei dati personali: cenni.

Il 12 marzo 2014 il Parlamento Europeo ha approvato in prima lettura la proposta di Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (presentata dalla Commissione UE il 25 gennaio 2012) che sostituirà la attuale Direttiva del 1995 (e sarà immediatamente applicabile negli Stati membri senza necessità di recepimento nazionale).

Stando al testo più aggiornato disponibile dopo l'approvazione da parte del Parlamento (l'approvazione finale spetterà al nuovo Parlamento Europeo attraverso la procedura legislativa ordinaria di co-decisione con il Consiglio Europeo e Commissione Europea), l'articolo 17 (prima rubricato "*Diritto all'oblio e alla cancellazione*") è stato modificato nel senso di prevedere un generale diritto alla cancellazione (è sparito nella rubrica il riferimento al diritto all'oblio, ora la rubrica è semplicemente "*Diritto alla cancellazione*").

L'interessato avrà il diritto di ottenere dal titolare del trattamento (e quindi anche dai motori di ricerca, visto che la Corte UE li ha qualificati come autonomi titolari) la cancellazione di dati personali che lo riguardano e la rinuncia a un'ulteriore diffusione di tali dati e di ottenere da terzi (ce possono essere altri siti o utilizzatori dei dati o gli stessi motori) la cancellazione di qualsiasi *link*, copia o riproduzione di tali dati, se sussiste uno dei motivi seguenti:

1. i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
2. l'interessato revoca il consenso su cui si fonda il trattamento oppure il periodo di conservazione dei dati autorizzato è scaduto e non sussiste altro motivo legittimo per trattare i dati;
3. l'interessato si oppone al trattamento di dati personali;

4. un tribunale o autorità di regolamentazione dell'Unione ha deliberato in maniera definitiva e assoluta che i dati in questione devono essere cancellati;
5. i dati sono stati trattati illecitamente.

Quando provvede alla cancellazione, il titolare del trattamento si astiene da altri trattamenti di tali dati personali; inoltre, in linea generale, esso dovrà comunque predisporre meccanismi per assicurare il rispetto dei termini fissati per la cancellazione dei dati personali e/o per un esame periodico della necessità di conservare tali dati.

Tuttavia il titolare del trattamento non avrà un obbligo generalizzato di cancellare i dati *on line*. La stessa norma, difatti, prevede che il titolare del trattamento e, se del caso, i terzi possano conservare i dati personali per garantire – alle varie condizioni stabilite nel Regolamento - l'esercizio del diritto alla libertà di espressione, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, per adempiere un obbligo legale di conservazione di dati personali previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato Membro cui il titolare è soggetto.

Una ulteriore misura di contemperamento (tra diritto alla cancellazione e diritto al mantenimento dei dati) è poi rappresentata dalla seguente opzione che il Regolamento prevede per i titolari del trattamento: invece di provvedere alla cancellazione, il titolare potrà semplicemente limitare il trattamento dei dati personali in modo tale che non siano sottoposti al normale accesso e alle operazioni di trattamento e che non possano più essere modificati:

1. quando l'interessato ne contesta l'esattezza, per il periodo necessario ad effettuare le opportune verifiche;
2. quando, benché non ne abbia più bisogno per l'esercizio dei suoi compiti, i dati devono essere conservati a fini probatori;
3. quando il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla loro cancellazione e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
4. quando un tribunale o autorità di regolamentazione dell'Unione ha deliberato in maniera definitiva e assoluta che i dati in questione devono essere limitati;
5. quando l'interessato chiede di trasmettere i dati personali a un altro sistema di trattamento automatizzato;
6. quando la particolare tecnologia di memorizzazione non consente la cancellazione ed è stata installata prima dell'entrata in vigore del regolamento.

In tali casi di "limitazione" del trattamento, i dati personali potranno essere trattati, salvo che per la conservazione, soltanto a fini probatori o con il consenso

dell'interessato oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per un obiettivo di pubblico interesse. Inoltre, il titolare in questi casi è obbligato a dare compiuta informativa all'interessato prima di eliminare la limitazione al trattamento.

La violazione delle norme - anche in materia di diritto alla cancellazione - sarà pesantemente sanzionata: attualmente sono previste multe fino a 100 milioni di euro o fino al 5% del fatturato mondiale annuo (si applicherebbe la sanzione più gravosa delle due) del titolare del trattamento.

* * * * *